



Statuto dell' Associazione di Promozione Sociale "Camminare lentamente"

Art.1 - Denominazione, sede e durata

1.1. E' costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, l'Associazione di promozione sociale "Camminare lentamente" con sede in Villanova d'Asti (AT), via Bonino 2

1.2. Con deliberazione del Consiglio Direttivo potrà essere trasferita la sede legale, purchè rimanga nel territorio del Comune di Villanova d'Asti (AT). Tale spostamento non comporta modifica del presente Statuto. Potranno inoltre essere costituite sedi operative e/o amministrative anche altrove, purchè in Piemonte.

1.3. La sua durata è illimitata.

Art.2 - Scopo

2.1. L'associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Scopo dell'associazione è in particolare:

Utilizzare la pratica sportiva del trekking e dell'escursionismo (ovvero "il camminare") per approfondire gli aspetti naturalistici, ecologici e storici del territorio piemontese, facendone conoscere e valorizzando le bellezze monumentali e ambientali, le risorse culturali ed enogastronomiche. Realizzare attività culturali e ricerche storiche, organizzare attività di sostegno ai ragazzi delle scuole, pubblicazioni di libri, di articoli e di opuscoli, con particolare attenzione al territorio della Regione Piemonte.

Art.3 - Attività

3.1. Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può organizzare attività quali:

-organizzare escursioni naturalistiche ed uscite sul territorio piemontese, nazionale ed internazionale;

-organizzare convegni, incontri, presentazioni, stages formativi ed attività didattiche e di educazione ambientale, mostre, workshop, concerti, spettacoli ed altre iniziative di animazione e sensibilizzazione;

-promuovere i prodotti enogastronomici (in particolare quelli cosiddetti a Km zero) ed artigianali, soprattutto quelli del territorio piemontese;

-partecipare a progetti integrati di valorizzazione storico-culturale-paesaggistico;

-partecipare a manifestazioni sportive, di solidarietà, culturali, ricreative e didattiche;

-redigere, pubblicare e diffondere libri, riviste e opuscoli informativi di carattere scientifico, storico, culturale e sportivo;

e qualsiasi altra attività caratterizzata dalla "mobilità dolce" idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.

L' Associazione "Camminare lentamente" può collaborare con altre Associazioni locali, nazionali ed internazionali che abbiano caratteristiche e scopi sociali simili.

Art.4 - Ammissione dei soci

4.1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

4.2. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione

4.3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

4.4. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

4.5. Avverso il diniego motivato di iscrizione all'associazione espresso dal consiglio, il richiedente può ricorrere all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

4.6. Gli Associati si dividono in:

- a. Soci "Fondatori" coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione "Camminare lentamente" ed alla stesura del presente Statuto.
- b. Soci "Ordinari", coloro che verseranno l'apposita quota associativa, così come deliberata dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea, aderendo nel contempo al presente statuto ed allo svolgimento delle attività associative;
- c. Soci "Sostenitori", coloro che abbiano a versare somme di denaro o a mettere a disposizione dell'associazione, senza corrispettiva prestazione alcuna, beni o servizi di qualsiasi natura, al solo fine di sostenere l'attività che la stessa promuove. Qualora la qualifica di socio "sostenitore" fosse assunta da una persona giuridica o da un ente di altro tipo, anche commerciale, questo sarà rappresentato da un delegato che gode degli stessi diritti degli appartenenti a qualsiasi altra categoria di soci;
- d. Soci "Juniores", coloro che, di età inferiore ad anni 18, verseranno l'apposita quota associativa, così come deliberata dal Consiglio Direttivo e approvata dall'assemblea, aderendo nel contempo al presente statuto ed allo svolgimento delle attività associative, non potendo tuttavia esercitare direttamente il diritto di voto attivo e passivo.

4.7. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa, se prevista, è intrasmissibile.

Art.5 - Diritti e doveri dei soci.

5.1. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

5.2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

5.3. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

5.4. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

5.5. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art.6 - Recesso ed esclusione del socio.

6.1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

6.2. Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:

-morosità protrattasi per 3 mesi dal termine di versamento richiesto,

-gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

6.3. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.

6.4. Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

6.5. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art.7 - Gli organi sociali

7.1. Gli organi dell'associazione sono:

l'Assemblea dei soci,

Il Consiglio Direttivo,

Il Presidente.

7.2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art.8 - L'assemblea

8.1. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

-avviso scritto da inviare con lettera semplice o fax o e-mail o telegramma agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

-avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

8.2. L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso, dal Vicepresidente in assenza di questi o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo in caso di assenza di entrambi.

8.3. Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci.

8.4. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.

8.5. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

8.6. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto e dello scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

8.7. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza semplice degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

8.8. Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) elezione del Presidente,
- b) elezione del Consiglio direttivo,
- c) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi,
- d) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo,
- e) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo,
- f) approvazione del programma annuale dell'associazione.

8.9. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.

8.10. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Ogni socio può essere portatore di tre deleghe.

8.11. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione.

8.12. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

8.13. Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

-approvazione di modifiche dello Statuto con la presenza, in prima convocazione, di 3/4 dei soci e con decisione deliberata dai 2/3 dei presenti; in seconda convocazione con qualsiasi numero di soci e con il voto favorevole di 2/3 dei presenti.

-scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci (v. successivo art.17).

8.14. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota associativa.

Art.9 - Il Consiglio Direttivo

9.1. L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a nove membri. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti fino ad un massimo di tre mandati.

9.2. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso.

9.3. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

9.4. Il Consiglio Direttivo:

- a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
- c) redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
- d) delibera in merito ad ammissione, esclusione, decadenza e recesso dei soci;
- e) delibera il trasferimento della sede legale dell'Associazione senza modifica di Statuto;
- f) fissa la misura delle quote sociali annuali e degli eventuali contributi associativi supplementari;
- g) convoca le assemblee previste dallo Statuto;
- h) delibera su tutti gli atti di natura contrattuale, immobiliare, mobiliare e finanziaria, compresa l'apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività sociali;
- i) assume personale dipendente o stipula contratti d'opera con soci e terzi.
- j) delibera su tutti gli altri aspetti della gestione sociale non riservati all'assemblea dalle norme di legge o dal presente Statuto;

9.5. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

- il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale),
- il Vice Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso),
- il Segretario (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso).
- Il Tesoriere/Amministratore (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso).

E' facoltà del Consiglio direttivo nominare al suo interno od anche al di fuori dell'Associazione uno o più revisori dei conti.

Art.10 - Il Presidente

10.1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla convocazione dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede. Resta in carica tre anni e può essere rieletto fino ad un massimo di tre mandati.

Art.11 - Il Vice Presidente

11.1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art.12 - Il Segretario

12.1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali , dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Art.13 -Il Tesoriere/Amministratore

13.1. Il Tesoriere/Amministratore, eletto tra i soci, è il depositario dei documenti e delle scritture contabili dell'Associazione, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali . Egli provvede alla rilevazione delle entrate e delle uscite, all'aggiornamento dei libri contabili dell'associazione di cui al successivo art. 14, provvede a contabilizzare le quote sociali, redige le bozze di rendiconto economico e finanziario e le presenta al Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Libri sociali

14.1. Per il buon funzionamento dell'Associazione sono istituiti e posti in essere, oltre agli eventuali libri e registri obbligatori dalle norme di legge e fiscali, i seguenti libri associativi: libro degli associati, libro dei verbali del Consiglio Direttivo, libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci, libro di cassa, libro degli inventari e dei rendiconti.

14.2.Tali libri, preventivamente bollati o vidimati, saranno tenuti costantemente aggiornati dal Tesoriere e dal Segretario, secondo le norme e la prassi vigente in materia civilistica.

Art.15 - I mezzi finanziari

15.1. L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

15.2. L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art.16 - Rendiconto economico finanziario e bilancio di previsione.

16.1. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

16.2. Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

16.3. L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

16.4. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

16.5. E' in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

16.6. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art.17 - Scioglimento

17.1. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria. Tale maggioranza, prevista dall'art.21 c.3 del Codice civile è da considerarsi di carattere inderogabile.

17.2. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

17.3. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari

Per tutto ciò che non è espressamente previsto o quanto non contemplato nel presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.

Villanova d'Asti li 7 giugno 2013